

COMUNE DI MONTE DI MALO

(Provincia di Vicenza)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2012, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2013, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di fabbricati e aree</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Assimilazione all'abitazione principale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Incentivi per attività di controllo (abrogato)</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Monte di Malo (prov. di VI) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Monte di Malo (prov. di VI).

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
2. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. La Giunta comunale, al fine di agevolare il contribuente nella determinazione della base imponibile dell'imposta, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi delle aree edificabili, e può anche avvalersi della consulenza di professionisti e tecnici esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ART. 4 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Comune considera equiparate all'abitazione principale:

1. Le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. Le unità immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione viene riconosciuta quando sono presenti i seguenti requisiti:
 - la suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione ISEE e spetta nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
 - In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito, che rispettano il criterio di cui al punto precedente, l'agevolazione è applicata ad una sola di esse.
 - il comodatario deve risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare concessa in comodato
 - sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
3. L'agevolazione di cui al 2° comma si applica per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria in conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n. 124 del 28.10.2013 e previa presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma 2.

ART. 5 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.

ART. 6 - VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata correttamente assolta per l'anno di riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di rinuncia al rimborso.

ART. 7 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Alle violazioni in materia di imposta municipale propria si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Il contribuente, nel caso ricevesse la notificazione di avvisi di accertamento relativi all'imposta municipale propria che unitariamente o nel complesso superassero la somma di Euro 1.000,00, può richiedere la rateizzazione del pagamento, con le scadenze di seguito elencate senza alcun aggravio di interessi:
 - 1^ rata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso/degli avvisi;
 - 2^ rata entro i successivi 30 giorni;
 - 3^ rata entro gli ulteriori successivi 30 giorni.

ART. 8 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale, con

maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 10,00 per anno solare, comprensivo degli interessi.

ART. 9 - INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO

Abrogato

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.